

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**

**445/2020/R/EEL**

**MECCANISMO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'EVENTUALE  
MANCATO INCASSO DELLE COMPONENTI TARIFFARIE A  
COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA**  
*ORIENTAMENTI FINALI*

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti  
nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione  
109/2017/R/EEL.

***Mercato di incidenza: energia elettrica***  
***3 novembre 2020***

## **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione si iscrive come nuovo e ulteriore passo nello svolgimento di tutte le azioni intraprese dall'Autorità nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 109/2017/R/EEL e reca gli orientamenti finali dell'Autorità finalizzati a definire il meccanismo volto a riconoscere un'adeguata compensazione agli utenti del trasporto dell'eventuale mancato incasso delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, le loro osservazioni e proposte **entro e non oltre il 23 novembre 2020**.*

*I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione siano da considerare riservate. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione. I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito internet dell'Autorità al termine della consultazione corredati della sola indicazione della Società proponente, salva espressa richiesta, anche parziale, di non divulgazione. I commenti pervenuti da soggetti privati saranno pubblicati corredati della indicazione dei dati personali dei loro autori previo loro esplicito consenso.*

*I soggetti interessati sono tenuti a inviare le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità.*

**Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:**  
**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**  
**Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia**  
**Unità Efficienza nel consumo**  
**Piazza Cavour 5 – 20121 Milano**  
**tel. 02.655.65.351/608**  
**fax 02.655.65.265**  
**e-mail: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)**  
**sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)**

## INDICE

<b>1. CONTESTO DELL'INTERVENTO.....</b>	<b>4</b>
<b>Il procedimento di ottemperanza alle decisioni del giudice amministrativo.....</b>	<b>4</b>
<b>Il Tavolo Tecnico Esazione Oneri Generali di Sistema.....</b>	<b>6</b>
<b>2. STRUTTURA DEL DOCUMENTO - SINTESI DEGLI INTERVENTI.....</b>	<b>8</b>
<b>3. IL MECCANISMO DI RICONOSCIMENTO.....</b>	<b>9</b>
<b>Condizioni di accesso.....</b>	<b>9</b>
<b>Crediti ammessi e ammontare riconosciuto.....</b>	<b>11</b>
Ammontare riconosciuto.....	11
OGdS Non Riscossi.....	12
OGdS Rinunciati.....	13
OGdS Recuperabili nel pricing.....	14
Efficienza della gestione degli incassi.....	17
<b>4. PROCEDURA OPERATIVA.....</b>	<b>19</b>
<b>Presentazione delle istanze e liquidazione degli ammontari.....</b>	<b>19</b>
<b>Procedura relativa alla Prima sessione del Meccanismo.....</b>	<b>21</b>

## 2.1 Contesto dell'intervento

### Il procedimento di ottemperanza alle decisioni del giudice amministrativo

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si inserisce come nuovo e ulteriore passo dell'articolato percorso di ampio e consistente confronto con il settore che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ha continuamente tenuto nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 3 marzo 2017 109/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 109/2017/R/eel), esteso successivamente con deliberazione 430/2018/R/eel, per l'ottemperanza alle sentenze del giudice amministrativo in tema di garanzie relative agli oneri generali di sistema (di seguito: OGdS) fatturati dalle imprese distributrici agli utenti del servizio di trasporto di energia elettrica.
- 1.2 Come noto, con la deliberazione 612/2013/R/EEL, l'Autorità aveva avviato un procedimento volto alla definizione di un Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica (di seguito: Codice tipo o CTTE), recante una disciplina omogenea delle condizioni generali del contratto di trasporto praticate dalle imprese distributrici agli utenti della rete; con tale deliberazione, inoltre, sono state introdotte alcune previsioni transitorie in tema di garanzie; il Codice tipo è stato quindi adottato dall'Autorità con la deliberazione 268/2015/R/EEL, disciplinando i primi e più rilevanti aspetti del rapporto contrattuale riguardanti, in particolare:
  - la tipologia delle garanzie ammesse, la loro quantificazione, i presupposti per la loro escussione e le conseguenze connesse, anche in termini di risoluzione del contratto;
  - le modalità di fatturazione del servizio di trasporto e le tempistiche di pagamento delle medesime.
- 1.3 La predetta disciplina è stata oggetto di ricorsi avanti al giudice amministrativo, con particolare riguardo a: (a) la facoltà delle imprese distributrici di richiedere garanzie anche a copertura del versamento degli OGdS; (b) il potere di risolvere il contratto in caso di mancato adeguamento delle garanzie anche per la quota relativa agli OGdS; (c) gli obblighi dei venditori in materia di fatturazione e riscossione degli OGdS.
- 1.4 In esito al contenzioso che ne è seguito, il Consiglio di Stato, con sentenza 24 maggio 2016, n. 2182 (di seguito: sentenza 2182/2016) e il TAR Lombardia con le sentenze 31 gennaio 2017, nn. 237, 238, 243 e 244, hanno accolto alcune censure degli operatori, rispettivamente, avverso la deliberazione 612/2013/R/EEL e il Codice tipo.
- 1.5 In particolare, il TAR Lombardia, con le citate sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017:
  - ha aderito all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza 2182/2016, secondo cui – in conseguenza dell'articolo 39 del decreto-legge 83/2012 – l'obbligo di versare gli OGdS graverebbe esclusivamente sui clienti finali e, pertanto, l'Autorità difetterebbe di un potere di eterointegrazione dei contratti di trasporto in relazione a tale profilo, chiarendo e precisando che l'assenza di un simile potere di eterointegrazione avrebbe “*esclusivo riferimento*

*alle obbligazioni che non sono proprie degli stessi venditori e che tali soggetti non sono tenuti ad assumere in virtù di norme di legge*"; in altre parole, secondo il Tar Lombardia *“deve ritenersi che il potere dell’Autorità di intervenire autoritativamente nella regolazione contrattuale possa bensì consentire, a beneficio degli utenti e della tenuta del sistema, l’imposizione di garanzie a carico degli operatori”*, nonché di disporre la risoluzione del contratto di trasporto in caso di inadempimento, *“ciò però soltanto laddove l’obbligazione garantita sia propria del soggetto gravato”*;

- ha precisato, conseguentemente, che il potere dell’Autorità di eterointegrare i contratti di trasporto, per gli aspetti di cui sopra, sussiste limitatamente agli OGdS effettivamente riscossi dai clienti finali; ha quindi negato, per l’effetto, il potere dell’Autorità di prevedere la risoluzione del contratto di trasporto da parte dell’impresa distributrice in caso di mancato versamento, da parte degli utenti, degli OGdS non incassati dai propri clienti;
- ha tuttavia ritenuto legittima la regolazione dell’Autorità nella parte in cui attribuisce al venditore l’obbligo di fatturare e la responsabilità di riscuotere gli OGdS presso i clienti finali, col connesso obbligo di corrispondere all’impresa distributrice l’ammontare di OGdS da quest’ultima fatturato; ciò in quanto, da un lato, *“è soltanto con il venditore che il cliente finale intrattiene rapporti e non anche con il distributore”* e, dall’altro lato, *“l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 79/99 stabilisce che gli oneri generali di sistema siano inclusi nel corrispettivo da versarsi da parte degli operatori per l’accesso alla rete. E, secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato [nella sentenza 2182/2016], tale disposizione pone un obbligo di adeguamento del corrispettivo quale conseguenza dell’individuazione degli oneri generali di sistema”*.

1.6 Le suddette statuizioni del TAR Lombardia sono state ulteriormente confermate dal Consiglio di Stato che, con le sentenze 5619/207 e 5620/2017, ha ribadito che il *decisum* d’annullamento, avverso la deliberazione 268/2015/R/EEL e il Codice tipo, risulta circoscritto all’imposizione di garanzie (e di rischi contrattuali) per obbligazioni che non sono proprie delle imprese di vendita, quali quella di versare gli OGdS che il venditore non è riuscito a riscuotere presso il proprio cliente finale.

1.7 Pertanto, l’Autorità, con la citata deliberazione 109/2017/R/eel, nell’avviare il procedimento per l’ottemperanza alle suddette statuizioni, al fine di garantire certezza ai rapporti giuridici, ha, in primo luogo, approvato una disciplina transitoria per la rimodulazione dell’importo che l’utente del trasporto è tenuto a garantire all’impresa distributrice per l’accesso alla rete (di seguito: *GAR*) come previsto dal Codice tipo; in particolare, la deliberazione 109/2017/R/EEL ha disposto la riduzione, tra le altre, del *GAR* del 4,9% con esclusivo riferimento agli OGdS al fine di dimensionare la garanzia prestata dagli utenti solamente rispetto alle obbligazioni c.d. proprie degli utenti, stimando quindi, *ex-ante*, la quota parte di OGdS *incassabili* dagli utenti, facendo riferimento alla miglior stima degli OGdS normalmente riscossi in contesti locali in cui risulta maggiore la morosità dei clienti finali.

1.8 Successivamente, con la deliberazione 261/2020/R/EEL, l’Autorità è intervenuta modificando la disciplina delle garanzie definita dal Codice tipo, in particolare ridimensionando l’importo complessivamente da garantire, precedentemente pari alla

stima di 3 mesi di erogazione del servizio per ciascun punto di prelievo, a un ammontare pari alla stima di 2 mesi di erogazione del servizio per ciascuno dei punti di prelievo contenuti nel proprio contratto di trasporto; nonostante tale riduzione, l’Autorità ha deciso comunque di non rimodulare al rialzo la riduzione del 4,9% del GAR.

- 1.9 In secondo luogo, la deliberazione 109/2017/R/EEL ha anche previsto, a integrazione e completamento della disciplina transitoria sopra richiamata, la successiva introduzione di meccanismi volti a riconoscere un’adeguata compensazione, agli utenti del trasporto e alle imprese distributrici, degli eventuali crediti non recuperabili relativi agli OGdS presso le rispettive controparti.
- 1.10 L’Autorità ha quindi istituito con la deliberazione 50/2018/R/eel, il “*Meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema versati dalle imprese distributrici alla CSEA e al GSE a partire dal 1 gennaio 2016*”, volto alla reintegrazione alle imprese distributrici dei crediti non riscossi dagli utenti del servizio di trasporto in relazione agli OGdS già versati a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) e al Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE).

### **Il Tavolo Tecnico Esazione Oneri Generali di Sistema**

- 1.11 Nel corso degli ultimi mesi dell’anno 2019, l’Autorità ha istituito un gruppo di lavoro denominato “Tavolo Tecnico Esazione Oneri Generali di Sistema”, finalizzato all’acquisizione di elementi e informazioni utili alla futura adozione di specifici interventi in tema di modalità di esazione degli OGdS attraverso l’interlocuzione con tutti i soggetti interessati. Al Tavolo Tecnico partecipano associazioni rappresentative degli operatori, dei clienti finali domestici e delle imprese, nonché – in qualità di osservatori – l’Acquirente Unico, il GSE e la CSEA.
- 1.12 Nell’ambito dei lavori del Tavolo Tecnico sono stati anche istituiti due gruppi di lavoro più operativi:
- il primo, denominato Tavolo Operativo “flussi informativi”, finalizzato all’implementazione di una procedura centralizzata di rendicontazione degli OGdS fatturati/riscossi;
  - il secondo, denominato Tavolo Operativo “gestione pregresso”, finalizzato all’individuazione delle modalità di riconoscimento degli OGdS non riscossi dai clienti finali e al contempo già versati alle imprese distributrici attraverso la previsione di uno specifico meccanismo, denominato *Meccanismo di riconoscimento degli OGdS non riscossi dai clienti finali*.
- 1.13 L’Autorità ha quindi convocato il Tavolo operativo “flussi informativi”, che persegue le finalità di ottenere informazioni specifiche sui tempi di incasso, determinati considerando le attuali tempistiche di fatturazione, e sui tempi di effettivo pagamento degli OGdS. L’implementazione di una procedura centralizzata di rendicontazione degli OGdS fatturati/riscossi avrà la finalità in primo luogo di avere informazioni funzionali al controllo e alla semplificazione del *Meccanismo di riconoscimento degli OdG non riscossi dai clienti finali*, nonché di quantificare con precisione il tasso di mancato pagamento degli OGdS e di fornire tutti gli elementi necessari per la valutazione di

soluzioni di medio e lungo periodo con riferimento alle modalità di esazione degli OGdS.

1.14 L’Autorità ha poi convocato, in due incontri, il Tavolo Operativo “gestione pregresso” focalizzato sull’introduzione del *Meccanismo di riconoscimento degli OGdS non riscossi dai clienti finali* di cui al punto 1.9<sup>Error: Reference source not found.</sup> Nel corso dei lavori di tale Tavolo Operativo gli uffici dell’Autorità hanno illustrato un primo disegno del suddetto meccanismo con particolare attenzione a:

- i. gli obiettivi;
- ii. le condizioni di ammissibilità;
- iii. i crediti ammissibili;
- iv. la procedura operativa.

1.15 I partecipanti al Tavolo hanno illustrato le proprie posizioni e inviato specifiche osservazioni. In estrema sintesi, dalle osservazioni è emerso che:

- le associazioni rappresentanti i clienti finali evidenziano la necessità di riformare l’attuale sistema spostando gli OGdS sulla fiscalità generale, ritenendo che il sistema vigente sia sperequato e gravi in maniera iniqua tra i diversi soggetti chiamati alla contribuzione;
- in generale è condiviso il criterio di efficienza per il venditore che partecipa al meccanismo e che presenta istanza per il riconoscimento degli OGdS non riscossi dai clienti finali, anche se alcune associazioni sia degli operatori che dei clienti finali richiedono di porre attenzione ad aspetti puntuali circa le modalità di valutazione dell’efficienza<sup>1</sup>;
- le associazioni dei clienti finali concordano rispetto al principio che prevede il riconoscimento ai venditori solamente degli OGdS non riscossi che non siano già stati recuperati dai medesimi venditori mediante la determinazione del *pricing* nei contratti di fornitura di libero mercato, per contro le associazioni dei venditori non concordano su tale ipotesi, poiché, secondo la loro posizione, sarebbe complessa la valutazione dell’incorporazione nella determinazione del *pricing*, tenuto conto che le strategie di *pricing* sono differenziate per ciascun venditore<sup>2</sup>;
- le associazioni dei clienti finali richiedono piena trasparenza rispetto agli ammontari del Meccanismo, auspicando nello specifico la pubblicazione a preventivo e a consuntivo per ciascun anno di applicazione del gettito da raccogliere e della sua allocazione fra le varie categorie di utenza;
- infine, alcune associazioni dei clienti finali richiedono che nell’ambito del Meccanismo si distingua tra morosità incolpevole e intenzionale.

1.16 Nel corso di un secondo incontro del Tavolo Operativo “gestione pregresso”, tenuto nel mese di settembre 2020, gli uffici dell’Autorità, considerate le osservazioni e analizzati i

---

<sup>1</sup> Il Meccanismo , oltre a definire specifiche condizioni per la definizione dei crediti ammessi (come illustrato nel dettaglio ai punti da 3.13 a 3.17), valuta l’efficienza nella riscossione degli OGdS di ciascun utente del trasporto confrontandola con l’efficienza media dell’insieme di tutti gli utenti, come illustrato successivamente a punti 3.28 e 3.29.

<sup>2</sup> Nell’ambito del Meccanismo non sono riconosciuti gli OGdS recuperabili per mezzo della quota di morosità applicata nella determinazione del prezzo fino al 31 gennaio 2017, come illustrato nel dettaglio ai punti da 3.18 a 3.27.

dati raccolti a seguito del precedente incontro, hanno illustrato una ipotesi di disegno del *Meccanismo di riconoscimento degli OGdS non riscossi dai clienti finali*, evidenziando altresì che la previsione del suddetto meccanismo avrebbe comunque carattere temporaneo, in attesa di un intervento definitivo da parte del legislatore che riformi complessivamente la materia, riconducendo gli OGdS nell'ambito della fiscalità generale. In particolare, rispetto a quanto già esposto nel corso del precedente incontro del Tavolo operativo "gestione pregresso", gli uffici dell'Autorità hanno confermato gli obiettivi che si intendono perseguire nella definizione del Meccanismo nonché illustrato con maggiore dettaglio le relative tempistiche e procedure sia per la prima applicazione che per le successive sessioni.

## **2.2 Struttura del documento - Sintesi degli interventi**

- 2.1 Gli interventi descritti ai Cap. 3 e 4 del presente documento perseguono la finalità di ottemperare alle sentenze della giustizia amministrativa e portare a completamento il procedimento avviato con la deliberazione 109/2017/R/eel, attraverso l'introduzione del *Meccanismo di riconoscimento degli OGdS non riscossi dai clienti finali*.
- 2.2 Mediante l'introduzione di tale Meccanismo, che si affianca al meccanismo definito dalla deliberazione 50/2018/R/EEL, l'Autorità intende quindi completare il percorso di ottemperanza alle pronunce del giudice amministrativo, definendo, con riferimento ai venditori del mercato libero, un sistema di tutela analogo a quello già previsto per i distributori con il provvedimento da ultimo richiamato.
- 2.3 In altre parole, il meccanismo definito dalla deliberazione 50/2018/R/EEL garantisce al distributore che, pur avendo versato la totalità degli OGdS alla CSEA e al GSE, non sia riuscito a incassare gli importi fatturati agli utenti, la copertura di tale ammanco (a condizione che egli abbia gestito con efficienza il proprio credito). In modo analogo, il Meccanismo descritto nel presente documento per la consultazione è volto a garantire al venditore che abbia versato la totalità degli OGdS alla CSEA e al GSE, ma che non sia riuscito a incassare dai propri clienti gli OGdS fatturati, l'adeguata copertura dell'ammanco (a condizione che egli abbia gestito con efficienza il proprio credito).
- 2.4 In tal modo risulta rispettato il principio – sancito dal giudice amministrativo – secondo cui non può essere addossato al venditore (e di conseguenza anche al distributore) l'onere per il mancato incasso del credito relativo agli OGdS fatturati ai clienti finali in caso di impossibilità: infatti, al venditore che anticipa gli ammontari degli OGdS loro fatturati dai distributori è garantita la compensazione per il mancato recupero della quota parte degli ammontari non incassati dai propri clienti finali. Un meccanismo così congeniato risulta anche coerente con l'altra statuizione del giudice amministrativo, secondo il quale il venditore ha l'obbligo di fatturare e la responsabilità di riscuotere gli OGdS presso i clienti finali, col connesso obbligo di corrispondere all'impresa distributrice l'ammontare di OGdS fatturato da quest'ultima.



2.5 Inoltre, il Meccanismo che qui si illustra trova applicazione anche al c.d. periodo pregresso, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 109/2017/R/EEL, a complemento delle previsioni transitorie adottate in tema di garanzie.

2.6 In particolare:

- al cap. 3, sono delineate le modalità di funzionamento del Meccanismo, orientate a responsabilizzare i soggetti coinvolti al fine di minimizzare gli impatti della morosità sulla generalità dei clienti e contenere i costi gestionali del Meccanismo. In particolare, sono definite le caratteristiche degli ammontari relativi agli OGdS ammessi al Meccanismo e le modalità di riconoscimento degli stessi, finalizzate a incentivare l'efficienza dei venditori partecipanti al Meccanismo nella gestione del credito;
- al cap. 4, sono delineate le modalità operative del Meccanismo e le tempistiche di presentazione delle istanze e di liquidazione degli ammontari, distinguendo tra le modalità della prima sessione del Meccanismo e le successive. In particolare, per la prima sessione del meccanismo sono stati previsti due regimi alternativi, uno "ordinario", simile nel funzionamento a quello delle successive sessioni ma con tempistiche dilatate, e uno "semplificato", basato su calcoli parametrici degli OGdS da riconoscere. Contestualmente sono quindi definiti anche i compiti affidati a CSEA per la gestione del Meccanismo.

## **2.3 Il Meccanismo di riconoscimento**

### **Condizioni di accesso**

- 3.1 Come già anticipato al punto 1.7 il Meccanismo per riconoscere una adeguata e proporzionale compensazione degli OGdS già versati alle imprese distributrici rispetto all'eventuale mancato incasso da parte dei clienti finali inadempienti è inteso avere natura transitoria, in attesa della soluzione definitiva nella gestione della riscossione degli OGdS e del sistema di garanzie a esso correlata per via legislativa.
- 3.2 Analogamente a quanto disposto dalla deliberazione 50/2018/R/eel in relazione al reintegro a favore dei distributori degli OGdS non riscossi presso gli utenti del trasporto e al contempo già versati a CSEA al GSE, la gestione del Meccanismo sarà in capo alla stessa CSEA e i saldi del Meccanismo saranno posti a carico del "Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema", di cui all'Articolo 3 della 50/2018/R/eel.
- 3.3 In via generale il Meccanismo deve perseguire i seguenti obiettivi generali:
- i. responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti alla massima efficienza nella gestione del credito;
  - ii. minimizzare gli impatti sulla generalità dei clienti finali;
  - iii. avere costi di gestione contenuti.

- 3.4 Gli OGdS oggetto del Meccanismo fanno esclusivo riferimento a clienti finali serviti nel mercato libero; sono di conseguenza esclusi gli OGdS non riscossi nell'ambito dei servizi di ultima istanza (Servizio di maggior tutela e servizio di salvaguardia).
- 3.5 In linea con quanto già tratteggiato dalla deliberazione 109/2017/R/EEL, è orientamento dell'Autorità confermare che l'accesso al Meccanismo sia riservato esclusivamente agli utenti del trasporto. È infatti l'utente del trasporto l'unica interfaccia con le imprese distributrici a valle della filiera di esazione degli OGdS; gli OGdS sono infatti configurati dal decreto legislativo 79/99 come maggiorazioni dei corrispettivi di accesso alla rete, ed è l'utente del trasporto, quindi, il soggetto che riceve periodicamente le fatture di trasporto emesse dalle imprese distributrici e, conseguentemente, il soggetto tenuto al versamento, alle imprese distributrici, dei corrispondenti ammontari fatturati, comprensivi delle quote afferenti gli OGdS<sup>3</sup>.
- 3.6 L'Autorità non è intervenuta nella regolazione dei rapporti tra utente del trasporto e controparte commerciale, ivi compresa la fatturazione, che godono di autonomia contrattuale nel rispetto delle disposizioni del diritto civile. In continuità l'Autorità non ravvede ragioni per introdurre una procedura specifica nel rapporto tra tali soggetti ai fini del funzionamento del Meccanismo.
- 3.7 Piuttosto, in una prospettiva di maggiore semplificazione, minore onerosità di gestione amministrativa del Meccanismo, e in coerenza con l'impostazione ora illustrata, è intenzione dell'Autorità prevedere, nel caso in cui l'utente del trasporto non operi anche in qualità di controparte commerciale nei confronti dei (o di parte dei) clienti finali cui sono riferiti gli OGdS oggetto del reintegro, che l'utente del trasporto stesso debba attestare la veridicità e la correttezza degli importi dichiarati nonché il rispetto delle condizioni disposte dal Meccanismo per ogni controparte commerciale a cui presta il servizio (la veridicità di tali attestazioni potrà essere verificata in successivo momento, anche mediante appositi controlli ispettivi).
- 3.8 L'accesso al Meccanismo è facoltativo; nello specifico gli utenti del trasporto che intendono partecipare presentano apposita istanza di partecipazione alla CSEA. Ai fini della partecipazione, l'utente partecipante deve essere adempiente agli impegni contrattuali nei confronti delle imprese distributrici controparti. In particolare, le condizioni per l'accesso prevedono che il contratto di trasporto con l'impresa distributtrice, in relazione al quale si richiede il riconoscimento dei crediti non riscossi per OGdS, non risulti essere stato risolto al momento della presentazione dell'istanza. È da osservare che qualora un utente del trasporto, cui in precedenza è stato risolto il contratto di trasporto, abbia accesso nuovamente alla rete tramite un successivo contratto, l'ammissione al Meccanismo potrà riguardare esclusivamente gli OGdS a partire dalla data di stipula del nuovo contratto.

---

<sup>3</sup> Le modalità di esazione degli OGdS (definite dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 79/99, dal TIT e dalle disposizioni del CTTE in tema di fatturazione) prevedono che da un lato, l'impresa distributtrice sia tenuta a fatturare gli oneri di sistema come maggiorazione dei corrispettivi di trasporto e, dall'altro lato, che l'utente del trasporto – cui spetta ancora il compito di riscossione presso il cliente finale – resti tenuto a versare l'intero ammontare degli importi a lui fatturati.

Q1. Si condivide che sia l'utente del trasporto a partecipare al Meccanismo? Se no, indicare le ragioni in base alle quali la partecipazione al Meccanismo debba essere estesa anche alle controparti commerciali?

Q2. Si ritengono condivisibili le condizioni di accesso al Meccanismo degli OGdS non riscossi dai clienti finali?

### **Crediti ammessi e ammontare riconosciuto**

3.9 I crediti ammessi al Meccanismo sono i crediti relativi unicamente agli OGdS esposti nelle fatture di clienti finali con termini di pagamento scaduti da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione.

3.10 È orientamento dell'Autorità far esclusivo riferimento alla data di scadenza di pagamento delle fatture - in luogo della competenza degli OGdS fatturati - anche in considerazione delle osservazioni pervenute nell'ambito del Tavolo Tecnico (richiamate al capitolo 1), in modo da semplificare la gestione del Meccanismo. In tale ambito, al fine di tener conto dell'entrata in vigore della regolazione del CTTE (1 gennaio 2016), si intende prevedere che i crediti ammissibili siano esposti in fatture di fornitura scadute dall'1 aprile 2016, indipendentemente dalla competenza degli OGdS esposti delle suddette fatture; ciò considerando la normale cadenza dell'emissione dei documenti di fatturazione per la fornitura di energia elettrica ai clienti finali.

### **Ammontare riconosciuto**

3.11 L'ammontare riconosciuto  $AR_{UdT,i}^{OGdS}$  per OGdS già versati alle imprese distributrici e non riscossi dai clienti finali è definito sulla base della seguente formula generale:

$$AR_{UdT,i}^{OGdS} = (OGdS.NR_{UdT,i} + OGdS.R_{UdT,i} - \sum_j OGdS.RP_j) * \sigma_{UdT,i}$$

dove

- $OGdS.NR_{UdT,i}$  sono gli OGdS Non Riscossi dall'*i-esimo* utente partecipante;
- $OGdS.R_{UdT,i}$  sono gli OGdS Rinunciati dall'*i-esimo* utente partecipante nell'ambito di accordi transattivi, di cessione del credito o di ristrutturazione del debito con i clienti finali;

- $\sum_j OGdS.RP_j$  è la sommatoria degli oneri OGdS.RP da 1 gennaio 2016 e fino al 31 gennaio 2017<sup>4</sup>, per ciascuna tipologia  $j$  di cliente finale<sup>5</sup> che si considerano recuperabili nel *pricing* (recupero implicito);
- $\sigma_{UDT,i}$  è il coefficiente del livello di efficienza dell'*i-esimo* utente partecipante.

3.12 Per la prima sessione del Meccanismo, è altresì previsto che, qualora l'ammontare riconosciuto  $AR_{UDT,i}^{OGdS}$  assuma valore negativo, l'utente del trasporto non sarà tenuto al versamento a CSEA di alcuna partita.

### OGdS Non Riscossi

3.13 Sono ammessi al Meccanismo gli  $OGdS.NR_{UDT,i}$ :

- i. relativi a fatture di trasporto, inerenti al contratto in essere, pagate integralmente dal venditore all'impresa distributrice;
- ii. esposti in fatture di clienti finali:
  - a. scadute a partire dal 1° aprile 2016;
  - b. con termini di pagamento scaduti da almeno 12 mesi al momento di presentazione dell'istanza;
  - c. per le quali la controparte commerciale ha provveduto a effettuare la costituzione in mora e (considerando un operatore efficiente nella gestione del credito in relazione ai tempi minimi disposti dal TIMOE<sup>6</sup> e alle relative azioni di tutela del credito consentite dalla regolazione), nel caso essa non operi in qualità di utente del trasporto - mediante l'utente del trasporto di cui si serve - a richiedere tempestivamente:
    - o la sospensione della fornitura per morosità (art. 4 TIMOE);
    - o la rimozione del punto di prelievo dal proprio contratto di trasporto e dispacciamento a seguito di intervento di sospensione andato a buon fine (art. 8 TIMOE), in costanza di mora del cliente finale;
    - o l'intervento di interruzione della fornitura del punto di prelievo nei casi in cui l'intervento di sospensione della fornitura non sia stato eseguito con esito positivo e qualora l'impresa distributrice abbia indicato la fattibilità tecnica dell'intervento di interruzione della fornitura del punto di prelievo (art. 9 TIMOE);

<sup>4</sup> Sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, 31 gennaio 2017, 237, 238, 243 e 244, relative alla deliberazione dell'Autorità 268/2015/R/eel.

<sup>5</sup> Come identificate al comma 2.3 del testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07 (Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012 301/2012/R/eel).

<sup>6</sup> Deliberazione 29 maggio 2015 258/2015/R/com e l'Allegato A recante il "Testo Integrato Morosità Elettrica".

- o la rimozione del punto di prelievo dal proprio contratto di trasporto e dispacciamento qualora ne l'intervento di sospensione ne l'intervento di interruzione della fornitura siano andati a buon fine (art. 10 TIMOE);
- o con riferimento ai clienti non disalimentabili, la risoluzione del contratto di trasporto (art. 24 TIMOE);
- d. relative agli ultimi quattro mesi di fornitura per gli OGdS relativi agli anni 2016 – 2019 e relative agli ultimi cinque mesi di fornitura per gli OGdS relativi agli anni a partire dal 2020<sup>7</sup> nei casi di clienti finali inadempienti che non siano più titolari del punto di prelievo per voltura contrattuale o per disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale;
- iii. non già oggetto di altri Meccanismi di reintegrazione della morosità, prevedendo al contempo che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  1. con riferimento ai clienti finali diversi dai clienti finali domestici sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, che l'utente partecipante abbia avviato le ordinarie azioni previste dall'ordinamento per la tutela del credito;
  2. che, nei casi di *switching*, la controparte commerciale abbia richiesto l'indennizzo al sistema indennitario<sup>8</sup> in tutti i casi previsti dalla regolazione; per i casi previsti dalla regolazione sono ammessi al Meccanismo solo le quote di OGdS del corrispettivo  $C^{MOR}$  che non siano state corrisposte dal cliente finale.

3.14 Non rientrano nell'ambito degli *OGdS*.  $NR_{UdT,i}$  gli importi:

- i. relativi a OGdS direttamente riscossi presso i clienti, anche oggetto di riscossione parziale;
- ii. oggetto di piani di rateizzazione;
- iii. recuperati mediante accordi transattivi, di cessione o di ristrutturazione del credito.

3.15 Nel caso di successive riscossioni dai clienti finali di importi incorporati in *OGdS*.  $NR_{UdT,i}$  delle sessioni precedenti, l'utente del trasporto è tenuto a versare a CSEA tali importi nella prima sessione utile.

#### *OGdS Rinunciati*

3.16 Ai fini della quantificazione degli OGdS Rinunciati *OGdS*.  $R_{UdT,i}$ , ovvero degli OGdS non riscossi per effetto di accordi transattivi, di cessione del credito o di ristrutturazione del debito, gli ammontari per OGdS sono ammessi al Meccanismo per una quota pari al:

- i. 100% dell'ammontare rinunciato qualora nell'ambito dell'accordo transattivo, di cessione o di ristrutturazione, l'ammontare recuperato sia stato almeno pari al 85% del credito per OGdS oggetto dell'accordo;

<sup>7</sup> A seguito delle modifiche intervenute nel TIMOE conseguenti alla legge di Bilancio n.160 del 27/12/2019.

<sup>8</sup> Deliberazione 03 agosto 2017, 593/2017/R/com e l'Allegato A recante il "Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale (TISIND)".

- ii. 80% dell'ammontare rinunciato qualora nell'ambito dell'accordo transattivo, di cessione o di ristrutturazione l'ammontare recuperato sia ricompreso tra il 85% e il 60% del credito per OGdS oggetto dell'accordo;
  - iii. 60% dell'ammontare rinunciato qualora nell'ambito dell'accordo transattivo, di cessione o di ristrutturazione l'ammontare recuperato sia ricompreso tra il 60% e il 50% del credito per OGdS oggetto dell'accordo.
- 3.17 Nei casi di cessione del credito, gli OGdS Rinunciati  $OGdS.R_{UT,i}$  sono ammessi al Meccanismo solo qualora l'utente cedente abbia individuato le società cessionarie del credito con modalità che garantiscano la cessione efficiente, ovvero mediante una selezione comparativa di soggetti, sollecitando l'offerta di molteplici controparti e selezionando la più efficiente.

#### OGdS Recuperabili nel pricing

- 3.18 Per la determinazione degli OGdS Recuperabili nel *pricing* è utile ricordare che la deliberazione 109/2017/R/EEL, nel cui procedimento il presente documento è intestato, nel tratteggiare le caratteristiche del Meccanismo di riconoscimento rappresenta che lo stesso debba tener conto “*delle modalità di riconoscimento degli oneri relativi alla morosità già presenti nel contesto regolatorio o recuperati attraverso i contratti sottoscritti nel mercato libero*”. Tale approccio trova fondamento sulla possibilità, tipica degli esercenti i servizi di pubblica utilità le cui condizioni economiche sono escluse dalla regolazione dell'Autorità (quali sono i venditori che operano nel c.d. mercato libero), di definire liberamente i prezzi applicati ai clienti finali, considerando tra le altre, le informazioni in loro possesso sui costi che dovranno sostenere per servire i clienti finali nonché le proprie strategie.
- 3.19 In particolare, è ragionevole ipotizzare, che fino al 31 gennaio 2017, ossia fino alla data di pubblicazione delle sentenze del TAR Lombardia che hanno annullato il Codice tipo<sup>9</sup>, un operatore di mercato efficiente, nella sua attività di *pricing*, debba aver tenuto in considerazione anche degli ammontari fatturati, comprensivi delle quote per OGdS, che ha previsto di non incassare dai propri clienti finali inadempienti, ovvero del tasso di morosità che ha previsto di trovarsi a dover sopportare, fermo restando una gestione efficiente anche delle politiche di *credit check*. Rispetto a tale stima di mancato incasso, l'operatore avrà infatti considerato, anche in ragione della propria strategia di entrata nel mercato e del livello di competizione, quale è il livello minimo di oneri dovuti alla morosità che deve in ogni caso scontare nei prezzi ai fini di non incorrere in perdite perduranti.
- 3.20 Pertanto, per la quantificazione degli OGdS Recuperabili assume rilevanza individuare, con riferimento alle tipologie di clienti finali di cui al comma 2.3 del TIV, un fattore rappresentativo della quota di OGdS che è ragionevolmente atteso che ciascun operatore razionale ed efficiente debba aver scontato nel proprio *pricing* e così già recuperato (recupero implicito) nella propria azione commerciale. Conseguentemente tale quota

---

<sup>9</sup> cfr. Nota 4.

rappresenta l'importo che non risulta riconoscibile dal Meccanismo al fine di non incorrere in un *double charging* a sfavore dei clienti adempienti.

3.21 Si pone quindi il problema di individuare il livello di morosità minimo che si considera scontato nel *pricing*, determinato sulla base del tasso di morosità di un venditore efficiente (in particolare nella riscossione del credito). A tal fine, è orientamento dell'Autorità considerare le strategie di offerta di un operatore nuovo entrante che è ragionevole assumere che sconti nel proprio *pricing* i più bassi valori di *unpaid ratio* di ciascuna tipologia di cliente per area geografica, ponderandoli per il fatturato di OGdS di ciascuna tipologia di cliente della medesima area.

3.22 In particolare, l'Autorità ritiene adeguato individuare una componente *rec. Pricing* per ciascuna tipologia di clienti finali alimentati:

- in bassa tensione (clienti finali domestici e clienti finali Bassa Tensione Altri Usi) in €/POD;
- in tensione diversa dalla bassa (clienti finali media tensione e clienti finali alta-altissima tensione) in €/MWh.

3.23 Il valore *rec. Pricing* sarà determinato tenendo conto de:

- i. il numero di punti di prelievo per ciascuna tipologia di cliente finale;
- ii. i tassi di mancato incasso per ciascuna tipologia di cliente finale;
- iii. il peso medio degli oneri generali di sistema per ciascuna tipologia di cliente finale nel fatturato, nel periodo 1 gennaio 2016 – 31 gennaio 2017 dell'insieme dei venditori di mercato libero calcolato anche in base a:
  - o l'energia prelevata da parte di ciascuna tipologia di cliente finale;
  - o le componenti di costo medie per ciascuna tipologia di cliente finale.

3.24 Da una prima analisi dei dati in possesso dagli uffici dell'Autorità si ritiene che il valore *rec. PricingBT<sub>j</sub>* possa attestarsi indicativamente nell'intervallo:

- (1€ – 2€)/POD per i clienti finali domestici;
- (10€ – 20€)/POD per i clienti finali Bassa Tensione Altri Usi.

3.25 Ne consegue che, per ciascun utente del trasporto partecipante, nei casi di clienti finali serviti in bassa tensione, la quantificazione degli OGdS Recuperabili nel *pricing*  $\sum_j OGdS \cdot RP_{j;udt,i}$  è determinata, per ciascun utente del trasporto *i-esimo*, come segue:

$$\sum_j OGdS \cdot RP_{j;udt,i} = \sum_j (CF_{j;udt,i} Serv - CF_{j;udt,i} Mor) * rec. PricingBT_j$$

dove:

- *j* indica le due diverse tipologie di clienti finali alimentate in bassa tensione ovvero:
  - o clienti finali domestici;
  - o clienti finali Bassa Tensione Altri Usi;

- $CF_{j;udt,i}^{Serv}$  sono, per ciascuna tipologia di cliente finale, il numero medio<sup>10</sup> di clienti finali serviti dall'utente del trasporto *i-esimo* che presenta istanza da 1° gennaio 2016 al 31 gennaio 2017;
- $CF_{j;udt,i}^{Mor}$  sono, per ciascuna tipologia di cliente finale, il numero medio di clienti finali morosi per l'utente del trasporto *i-esimo* serviti da 1° gennaio 2016 al 31 gennaio 2017;
- $rec. PricingBT_j$  il fattore di valorizzazione del recupero della morosità per ciascuna tipologia di cliente finale alimentata in Bassa Tensione.

3.26 Con riferimento ai clienti finali alimentati in media, alta e altissima tensione per ciascun utente del trasporto *i-esimo* partecipante, la quantificazione degli OGdS Recuperabili nel *pricing* è determinata, secondo la seguente formula:

$$\sum_j OGdS.RP_{j;udt,i} = \sum_j (MWh_{j;udt,i} - MWh.Mor_{j;udt,i}) * rec.PricingMAAT_j$$

dove:

- *j* indica le due diverse tipologie di clienti finali alimentate in tensione diversa dalla bassa Tensione ovvero:
  - o clienti finali alimentati in Media Tensione;
  - o clienti finali alimentati in Alta e Altissima Tensione;
- $MWh_{j;udt,i}$  è, per ciascuna tipologia di cliente finale diversa da quelli alimentati in Bassa Tensione, il consumo in MWh nel periodo 1 gennaio 2016 - 31 gennaio 2017 relativo all'utente del trasporto *i-esimo*;
- $MWh.Mor_{j;udt,i}$  è, per ciascuna tipologia di cliente finale diversa da quelli alimentati in Bassa Tensione, il consumo in MWh relativo a clienti finali morosi, nel periodo 1 gennaio 2016 - 31 gennaio 2017, dell'utente del trasporto *i-esimo*;
- $rec.PricingMAAT_j$  il fattore di valorizzazione del recupero della morosità per i ciascuna tipologia di cliente finale alimentata in tensione diversa dalla Bassa Tensione.

3.27 Da una prima analisi dei dati in possesso dagli uffici dell'Autorità si ritiene che il valore  $rec.PricingMAAT_j$  possa attestarsi indicativamente nell'intervallo:

- (0,50-0,60) €/MWh per i clienti finali alimentati in Media Tensione;
- (0,10– 0,20) €/MWh per i clienti finali alimentati in Alta Tensione.

<sup>10</sup> La media dei clienti finali (serviti/morosi) è calcolata, in base ai mesi di servizio/morosità per ogni cliente per il periodo 1 gennaio 2016-31 gennaio 2017. Ad esempio, un cliente finale (CF) che è stato servito per tutti i 13 mesi (da 1 gennaio 2016 a 31 gennaio 2017) è calcolato come 1 CF, mentre un cliente finale che è stato servito per soli 7 mesi nel medesimo periodo è calcolato come 0,54 CF. Allo stesso modo la media dei clienti finali morosi è calcolata in base ai mesi di servizio non pagato da ogni cliente finale moroso nel periodo 1 gennaio 2016 - 31 gennaio 2017.



### Efficienza della gestione degli incassi

- 3.28 In coerenza con i compiti assegnatili dalla legge istitutiva e in continuità con la propria stabile azione regolatoria, l'Autorità intende incentivare, al fine di ridurre gli impatti sul Sistema, gli utenti del trasporto a proseguire nel recupero del credito anche qualora gli ammontari per OGdS siano già stati riconosciuti nell'ambito del Meccanismo. Il disegno del Meccanismo tiene conto quindi dell'efficienza della gestione degli incassi.
- 3.29 In particolare, è orientamento dell'Autorità prevedere che il livello di efficienza di ciascun operatore sia determinato dal confronto tra l'efficienza nella propria gestione degli incassi caratteristica con quella della generalità degli utenti partecipanti al Meccanismo. Pertanto, il coefficiente del livello di efficienza dell'*i-esimo* utente  $\sigma_{UdT,i}$  è calcolato secondo la seguente formula:

$$\sigma_{UdT,i} = \begin{cases} 1 & \text{se } \delta_{UdT,i} < 0,75; \\ 1,3 - 0,4 * \delta_{UdT,i} & \text{se } 0,75 \leq \delta_{UdT,i} < 1,25; \\ 0,8 & \text{se } \delta_{UdT,i} \geq 1,25; \end{cases}$$

dove:

- $\delta_{UdT,i}$  è il parametro di confronto dell'efficienza nella gestione degli incassi propria dell'utente *i-esimo* con la generalità degli utenti partecipanti al meccanismo, fissato come segue:

$$\delta_{UdT,i} = \frac{(OGdS.NR_{UdT,i} + OGdS.R_{UdT,i}) / FattOGdS_{UdT,i}}{\sum_i (OGdS.NR_{UdT,i} + OGdS.R_{UdT,i}) / \sum_i FattOGdS_{UdT,i}}$$

dove:

- $FattOGdS_{UdT,i}$  è il totale degli OGdS esposti nelle fatture afferenti al periodo di riferimento dell'istanza di partecipazione al momento dell'emissione delle stesse, relativo all' *i-esimo* utente partecipante.

- Q3. *Si considera correttamente individuato l'ammontare riconosciuto agli utenti del trasporto per OGdS già versati alle imprese distributrici? Analogamente si ritengono correttamente individuati gli OGdS Non Riscossi e gli OGdS Rinunciati in ambito di accorti transattivi o di cessione del credito ammessi al Meccanismo?*
- Q4. *Si ritiene condivisibile che l'ammontare riconosciuto consideri gli ammontari già oggetto di recupero nel complesso dei contratti di fornitura a clienti finali (recupero implicito) mediante la determinazione del pricing? Se sì, si ritiene condivisibile la metodologia per l'individuazione di tale componente?*
- Q5. *Per la corretta imputazione degli OGdS Recuperabili nel pricing si ritiene condivisibile che questa avvenga per i soli clienti finali adempimenti individuando una metodologia univoca per la contabilizzazione della media dei clienti finali serviti/morosi?*
- Q6. *Si ritiene condivisibile la distinta valorizzazione della variabile rec.Pricing in base alla tipologia di clienti finali in Bassa Tensione? Si ritiene condivisibile la distinta valorizzazione della variabile rec.Pricing in base alla tensione di alimentazione dei punti prelievo diversa dalla Bassa Tensione? Motivare la risposta*
- Q7. *Si ritiene correttamente individuato il coefficiente del livello di efficienza dell'utente del trasporto?*

## 2.4 Procedura operativa

### Presentazione delle istanze e liquidazione degli ammontari

- 4.1 È orientamento dell'Autorità prevedere che il Meccanismo sia gestito dalla CSEA con sessioni annuali; in particolare CSEA è tenuta alla predisposizione dei modelli di partecipazione che dovranno consentire la valutazione nonché la quantificazione di quanto indicato ai precedenti punti 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.25, 3.26 e 3.29. CSEA provvede alla quantificazione e alla liquidazione, per ciascun utente del trasporto che presenta istanza, dell'ammontare di riconoscimento cui si riferisce la sessione annuale.
- 4.2 Le istanze di partecipazione:
- a. forniscono separata evidenza di ciascun importo di cui ai punti 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16;
  - b. nel caso l'utente scelga per la prima sessione del Meccanismo il regime semplificato di cui al punto 4.9 lett.b., forniscono evidenza del valore  $OGdS.NRD_{UdT,i}$  (di cui al punto 4.10) nonché documentazione attestante la sussistenza di precise procedure aziendali di gestione e tutela del credito nel periodo temporale di competenza degli importi  $AR_{UdT,i}^{OGdS}$  oggetto della prima sessione;

- c. sono accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00 dell'utente del trasporto, attestante la veridicità e la correttezza degli importi dichiarati e il rispetto delle condizioni di cui ai punti 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17;
  - d. sono accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00 dell'utente del trasporto ivi inclusa, nel caso in cui l'utente del trasporto non operi anche in qualità di controparte commerciale nei confronti dei clienti finali cui sono riferiti gli OGdS oggetto del reintegro, o anche nel caso in cui l'utente benché operi in qualità di controparte commerciale serva una o più ulteriori controparti commerciali, una dichiarazione attestante la veridicità e la correttezza degli importi dichiarati e il rispetto delle condizioni di cui ai punti 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17;
  - e. sono accompagnate da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati degli OGdS rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC e nei bilanci di esercizio approvati. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati di cui al TIUC. Nei casi di cui al comma 27.5 del TIUC, la suddetta relazione è presentata dal legale rappresentate;
  - f. sono accompagnate da tutta la documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato con riferimento alle informazioni fornite rendendola disponibile a CSEA anche in funzione di futuri eventuali controlli da parte dell'Autorità. In particolare:
    - i. per ciascun valore indicato nelle componenti della formula di cui al punto 3.11 la documentazione deve comprovare:
      - 1. per la componente  $OGdS.NR_{UdT,i}$  il rispetto delle condizioni definite ai punti 3.13 e 3.14;
      - 2. per la componente  $OGdS.R_{UdT,i}$  il rispetto delle condizioni definite ai punti 3.16 e 3.17;
    - ii. la documentazione deve riportare i valori,  $CF_{j;udt,i}^{Serv}, CF_{j;udt,i}^{Mor}, MWh_{j;udt,i}, MWh.Mor_{j;udt,i}$  per l'applicazione delle formule di cui ai punti 3.25 e 3.26;
    - iii. la documentazione deve riportare il valore  $FattOGdS_{UdT,i}$  per la valutazione dell'efficienza di cui al punto 3.29.
- 4.3 Per quanto attiene alle tempistiche della procedura operativa per la gestione del Meccanismo, per ciascun anno, a decorrere dal 2022:
- a. entro il 31 gennaio di ciascun anno, la CSEA è tenuta alla pubblicazione dei moduli necessari per la presentazione dell'istanza di partecipazione;
  - b. entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'utente del trasporto che intende partecipare alla sessione annuale del Meccanismo comunica alla CSEA le informazioni necessarie al calcolo degli ammontari presentando istanza di partecipazione con le modalità definite dalla CSEA medesima;

- c. entro il 31 maggio di ciascun anno, la CSEA provvede a verificare la completezza delle istanze di partecipazione ai fini dell'ammissibilità di queste ultime, calcola e comunica il valore dell'ammontare di riconoscimento;
  - d. entro il 30 giugno di ciascun anno, la CSEA, valutata la documentazione inviata dagli utenti del trasporto, procede a:
    - i. liquidare l'ammontare riconosciuto  $AR_{UdT,i}^{OGdS}$ ;
    - ii. comunicare all'Autorità l'ammontare riconosciuto  $AR_{UdT,i}^{OGdS}$  per ciascun utente del trasporto.
- 4.4 Un utente del trasporto che ha presentato istanza di partecipazione negli anni precedenti e che non richieda per un anno successivo l'ammissione al Meccanismo è tenuto comunque a comunicare e a versare alla CSEA eventuali partite riscosse successivamente alla liquidazione dell'ammontare riconosciuto  $AR_{UdT,i}^{OGdS}$  per ciascun anno.
- 4.5 Nel caso in cui i versamenti di cui al punto precedente non siano completati dagli utenti entro i termini previsti, l'utente riconosce alla CSEA un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla anca Centrale Europea maggiorato di:
- a. 3,5 punti percentuali, per ritardi fino a 45 giorni;
  - b. 8 punti percentuali per ritardi superiori a 45 giorni, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro.
- 4.6 L'Autorità e la CSEA, secondo modalità definite dall'Autorità, con successivi controlli anche a campione, verificano:
- i. il rispetto delle disposizioni dichiarate nelle istanze di cui al punto 4.2;
  - ii. la veridicità e la correttezza degli importi dichiarati nelle istanze di cui al punto 4.2;
  - iii. il rispetto delle condizioni dichiarate nelle istanze di cui al punto 4.2.
- 4.7 L'utente del trasporto partecipante deve registrare e archiviare tutta la documentazione rilevante per la determinazione dell'ammontare riconosciuto e delle condizioni di ammissibilità ed efficienza anche al fine di messa a disposizione all'Autorità nell'ambito di successivi controlli anche a campione.
- 4.8 Ai fini delle predette verifiche, l'Autorità può richiedere al gestore del Sistema Informativo Integrato le informazioni ritenute necessarie.

Q8. *Si ritengono correttamente individuate le modalità e le tempistiche per la presentazione dell'istanza di partecipazione?*

Q9. *Si ritiene correttamente individuata la documentazione accessoria all'istanza di partecipazione e necessaria a comprovare quanto dichiarato?*

### Procedura relativa alla Prima sessione del Meccanismo

4.9 Per la prima sessione del Meccanismo, che avrà luogo nell'anno 2021, è orientamento dell'Autorità prevedere due regimi alternativi. In particolare, l'utente dovrà indicare, attraverso una apposita comunicazione a CSEA da effettuare entro il 28 febbraio, il regime a cui partecipare tra:

- a. "Regime ordinario", simile nelle modalità alla procedura descritta al punto 4.3 ma con tempistiche differite per agevolare, da un lato, l'operatività di CSEA, che deve adeguare le proprie strutture interne al fine di rendere pienamente operativo il Meccanismo, dall'altro, gli utenti del trasporto, ai fini della valorizzazione degli ammontari per i quali richiedere il riconoscimento; nello specifico:
  - i. entro il 28 febbraio, la CSEA è tenuta alla pubblicazione dei moduli necessari per la presentazione dell'istanza di partecipazione;
  - ii. entro il 31 maggio, l'utente del trasporto che intende partecipare al meccanismo comunica alla CSEA le informazioni necessarie al calcolo degli ammontari ammessi presentando istanza di partecipazione con le modalità definite dalla CSEA medesima;
  - iii. entro il 31 ottobre, la CSEA provvede a verificare la completezza delle istanze di partecipazione ai fini dell'ammissibilità di queste ultime, calcola e comunica l'anticipo dell'ammontare di riconoscimento;
  - iv. entro il 30 novembre, la CSEA, valutata la documentazione inviata dagli utenti del trasporto, procede a:
    - i. liquidare l'ammontare riconosciuto  $AR_{UdT,i}^{OGdS}$ ;
    - ii. comunicare all'Autorità l'ammontare riconosciuto  $AR_{UdT,i}^{OGdS}$  per ciascun utente del trasporto.
- b. "Regime semplificato", con tempistiche invariate rispetto alla procedura operativa ordinaria di cui al punto 4.3, ma con il calcolo di ammontari basato con procedura parametrica. In tale regime l'ammontare riconosciuto  $AR_{UdT,i}^{OGdS}$  è calcolato come segue:

$$AR_{UdT,i}^{OGdS} = 70\% * (OGdS.NRD_{UdT,i} - \sum_j OGdS.RP_j)$$

dove:

- $OGdS.NRD_{UdT,i}$  sono gli OGdS Non Riscossi Dichiarati dall'*i-esimo* utente partecipante esposti nelle fatture scadute da almeno 12 mesi, ivi inclusi gli OGdS rinunciati nell'ambito di accordi transattivi, di cessione del credito o di ristrutturazione del debito;

- $\sum_j OGdS.RP_j$  è la sommatoria degli oneri OGdS.RP da 1 gennaio 2016 e fino al 31 gennaio 2017, per ciascuna tipologia  $j$  di cliente finale che si considerano recuperabili nel *pricing* (recupero implicito).
- 4.10 Il valore  $OGdS.NRD_{udT,i}$  è individuato dall'  $i$ -esimo utente partecipante nei valori riscontrabili nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC e nei bilanci di esercizio approvati.
- 4.11 Infine, nella prima sessione del Meccanismo, sarà liquidata una quota di anticipo pari al 70% degli ammontari riconosciuti secondo quanto previsto da ciascun regime descritto al precedente punto, mentre il saldo sarà successivamente liquidato nel corso del 2022.

*Q10. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la prima sessione del meccanismo?*

*Q11. Si condivide per la prima sessione la previsione di un regime semplificato che consente un più rapido recupero degli ammontari oggetto del meccanismo? Analogamente, si ritengono correttamente individuati gli ammontari riconosciuti in tale regime?*